

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2751

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **APUZZO**

Istituzione della Commissione nazionale
per i diritti degli animali

Presentata l'8 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge si vuole istituire una Commissione nazionale per i diritti degli animali, che abbia un ruolo propositivo e consultivo sulla variegata serie di aspetti e problematiche che coinvolgono gli animali.

La Commissione dovrebbe fare da « catalizzatore » per tutti i problemi che riguardano il rapporto uomo-animali, l'uso ed il trattamento a questi riservato.

Oggi le competenze per gli argomenti che riguardano direttamente o indirettamente gli animali sono estremamente frastagliate e divise in vari ambiti, sedi e commissioni.

A livello parlamentare, ad esempio, le competenze rispetto agli animali si suddividono tra le Commissioni competenti per l'ambiente, gli affari sociali, l'agricoltura e

la marina mercantile. Compito della Commissione per i diritti degli animali sarà, quindi, quello di coordinare le competenze, elaborando proposte e codici comportamentali tesi ad un maggior rispetto verso gli animali ed alla eliminazione di inutili sofferenze.

Avendo competenze e sensibilità specifiche, i membri che compongono la Commissione svolgerebbero un importante compito consultivo e di indirizzo con un'ottica globale e non settoriale verso i problemi, consentendo di intervenire con proposte o emendamenti su provvedimenti legislativi in senso migliorativo. Della Commissione entreranno a far parte rappresentanti delle maggiori associazioni per i diritti degli animali oltre a non meno di quattro esperti di etologia o di zoologia con qualifica di professori ordinari presso le università.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la Commissione nazionale per i diritti degli animali, il cui funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4.

2. La Commissione è organo consultivo del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità per tutte le questioni che riguardano gli animali.

ART. 2.

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri obbligatori con riferimento agli atti normativi, regolamentari e di indirizzo che riguardano gli animali;

b) formula proposte di interventi legislativi o regolamentari relativi al trattamento degli animali, in particolare per quanto riguarda l'impiego in spettacoli o in trattenimenti pubblici, quali fiere, circhi, palii e manifestazioni sportive di ogni genere;

c) pubblica ogni due anni una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle normative in materia di animali;

d) fornisce pareri ed effettua studi e ricerche per il Governo ed il Parlamento sui problemi riguardanti il trattamento degli animali.

ART. 3.

1. La Commissione è presieduta, con criterio di alternanza, dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della sanità, o da un loro delegato, ed è composta da 11 membri nominati, sentite le maggiori as-

sociazioni per i diritti degli animali, con decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre ai rappresentanti delle principali associazioni protezioniste ed animaliste devono far parte della Commissione non meno di quattro studiosi del comportamento animale con qualifica di professore ordinario presso le università.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilito, sentito il Ministro del tesoro, il compenso per i componenti della Commissione. Tale compenso non è cumulabile con retribuzioni del pubblico impiego.

ART. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità è adottato il regolamento che reca le norme per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. All'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « o che importino strazio o sevizie di animali » sono sostituite dalle seguenti: « o che prevedano l'uso di animali al di fuori dei casi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per i diritti degli animali ».